



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 126/11/CSP**

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO  
NEI CONFRONTI DELLA RAI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28  
(TG1)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 13 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la deliberazione in data 5 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile 2011;

VISTO l'esposto presentato dall'Italia dei Valori – Lista Di Pietro, a firma degli onorevoli Leoluca Orlando e Francesco Pardi, in data 12 maggio 2011 (prot. 23188), con il quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 8, comma 2, della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza da parte del TG1, edizione delle ore 20,00 del giorno 11 maggio 2011, in relazione alla messa in onda del servizio inerente la vicenda della concessione dell'immunità parlamentare all'on. De Magistris nella sua qualità di europarlamentare. In particolare, nell'esposto si denuncia l'incompletezza della notizia fornita dal notiziario per non aver chiarito che la concessione dell'immunità parlamentare si riferisce ad un reato di opinione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota 12 maggio 2011 (prot. 23235) con la quale il Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità ha richiesto alla Rai di formulare eventuali controdeduzioni in merito al citato esposto;

VISTE le controdeduzioni trasmesse in data 13 maggio 2011 (prot. nn. 23337 e 23444) con le quali la concessionaria ha rappresentato, in sintesi, che il servizio, nel rispetto del diritto di cronaca, ha offerto una rappresentazione equilibrata di una notizia rilevante e di sicuro interesse pubblico, concedendo spazio anche all'on. De Magistris per fornire la propria versione dei fatti;

RILEVATO dalla registrazione del programma fornita dalla Società Isimm Ricerche che il servizio oggetto di esposto ha riferito in più passaggi che l'on De Magistris ha ottenuto la concessione dell'immunità parlamentare per un reato di diffamazione e che, pertanto, non si rileva l'incompletezza della notizia per l'aspetto messo in rilievo dai denunciati;

CONSIDERATO , peraltro, che per eventuali ulteriori profili soccorre l'istituto della rettifica, disciplinato dall'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177/2005, a mente del quale chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che sia trasmessa apposita rettifica;

RITENUTO pertanto che i fatti, così come denunciati nell'esposto presentato dall'Italia dei Valori – Lista Di Pietro, non integrino gli estremi della violazione dell'articolo 8 della deliberazione 5 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e che per eventuali ulteriori profili è invocabile, su istanza di parte, il diritto di rettifica come disciplinato dal citato art. 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177/2005, il quale, comunque, presuppone che il soggetto interessato si rivolga direttamente all'emittente e, solo in caso di rifiuto, possa adire l'Autorità la quale, ove ritenga fondata la richiesta, dispone la trasmissione della rettifica;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA**

L'archiviazione dell'esposto presentato dall'Italia dei valori – Lista Di Pietro, per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 13 maggio 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola